

**Parti**

Ricorrenti: SIA «VM Remonts» (già SIA «DIV un KO»), SIA «Ausma grupa», Konkurences padome

Resistenti: Konkurences padome, SIA «Pārtikas kompānija»

**Dispositivo**

L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un'impresa può, in linea di principio, essere considerata responsabile di una pratica concordata a causa dell'operato di un prestatore indipendente che le fornisce servizi solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- il prestatore operava in realtà sotto la direzione o il controllo dell'impresa in questione, o
- tale impresa era a conoscenza degli obiettivi anticoncorrenziali perseguiti dai suoi concorrenti e dal prestatore e intendeva contribuirvi con il proprio comportamento, o ancora
- detta impresa poteva ragionevolmente prevedere l'operato anticoncorrenziale dei suoi concorrenti e del prestatore e era pronta ad accettarne il rischio.

---

<sup>(1)</sup> GU C 56 del 16.12.2015.

---

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 luglio 2016 — Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale/Xavier Grau Ferrer, Juan Cándido Rubio Ferrer, Alberto Rubio Ferrer**

(Causa C-597/14 P) <sup>(1)</sup>

*[Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 76, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 50, paragrafo 1, terzo comma — Marchio figurativo — Opposizione del titolare di un marchio anteriore — Prova dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio anteriore — Presa in considerazione, da parte della commissione di ricorso, di un elemento di prova presentato tardivamente — Rigetto dell'opposizione da parte della commissione di ricorso]*

(2016/C 343/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Altre parti nel procedimento: Xavier Grau Ferrer, Juan Cándido Rubio Ferrer, Alberto Rubio Ferrer

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 89 del 16.3.2015.